



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Ordinanza AP n. 5 /13

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE

Visto la legge 28.01.1994, n. 84 e il D.L. 21.10.1996, n. 535 convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23.12.1996;

Visto il D.L. 30.12.1997 n. 457, coordinato con legge di conversione 27.02.1998 n. 30;

Visto il D.M. datato 29.01.2009 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli;

Visto l'articolo 3 del D.L. 16.05.1994, n. 293 convertito con L. 15.07.1994, n.444, che stabilisce il regime di proroga per gli organi amministrativi non ricostituiti alla scadenza del termine di durata per essi previsto;

Visto l'articolo 8 – punto h della citata legge n. 84/94, che affida all'Autorità Portuale di Napoli l'amministrazione del demanio marittimo compreso nell'ambito della Circostrizione Territoriale di Napoli;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 06.04.1994, che stabilisce gli ambiti territoriali di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;

Vista il verbale di riunione tenutasi presso l'Autorità portuale di Napoli, in data 19.02.2013, avente oggetto la messa in sicurezza delle operazioni relative al Posto d'Ispezione Frontaliero (P.I.F.);

Ravvenuta la necessità di disciplinare l'area pubblica innanzi al P.I.F., in maniera tale da rendere sicura la movimentazione e le manovre degli autocarri e dei semirimorchi, ai fini della pubblica e privata incolumità;



Valutato di dover classificare il presente provvedimento urgente e indifferibile, con l'obbligo di successivo riesame per l'eventuale revoca o conferma del perfezionarsi della nomina del nuovo Presidente dell'Autorità Portuale o al suo commissariamento;

ORDINA

Articolo 1

Le aree a ridosso del Posto d'Ispezione Frontaliero del porto di Napoli, meglio evidenziate dallo stralcio planimetrico che si allega e che è parte integrante della presente ordinanza, sono oggetto di interdizione durante le operazioni di movimentazione e manovra dei semorimorchi relativi ai controlli e alle verifiche effettuate all'interno del P.I.F.,

Nella suddetta zona è vietato qualsiasi altro tipo di operazione, nonché il transito, la sosta e/o la fermata di veicoli.

Articolo 2

La zona interdetta dovrà essere segnalata - a cura dell'area Tecnica dell'Autorità Portuale di Napoli - con idonei cartelli riportanti gli estremi della presente ordinanza.

Articolo 3

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni in essa contenute. I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni causati a persone o cose in ragione del loro comportamento.

I veicoli in divieto di sosta sono rimossi a mezzo di carro gru di ditta autorizzata dall'Autorità Portuale ad effettuare tale attività in porto.

Napoli, li 6.3.2013

IL PRESIDENTE
Il Presidente
(LUCIANO DASSATTI)

ALLEGATO ORDINANZA N. 5/2013

P.I.F.

35

32a

In rosso sono contrassegnate le aree interdette alla sosta e alla circolazione durante le operazioni.



